

#### REGOLAMENTO

CONTROLLO DELLA VERIDICITA'

DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Rev. 1

No. **R-AG002** Emissione: 23.08.06 Rev. 1 – 23.08.06 Pagina 1 di 5

**Documento** 

# REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Rev.	Data	Oggetto della revisione				
1	23.08.06	1a emissione. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 183 del 23/08/06 Entrato in vigore il 12/09/06				

Redazione	M. Giribaldi	Controllo	Ш	Approvazione	V. Cassano
F	T.to M. Giribaldi			F.to \	V. Cassano



#### CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

No. **R-AG002** Emissione: 23.08.06 Rev. 1 – 23.08.06 Pagina 2 di 5

### Art. 1 Finalità

Scopo del presente regolamento è disciplinare le modalità dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

# Art. 2 Definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione

- 1. Chiamata per semplicità "autocertificazione", la dichiarazione sostitutiva di certificazione viene prodotta in luogo dei normali certificati, li sostituisce in via definitiva (non occorre presentare successivamente alcun certificato), ha la stessa validità temporale del documento sostituito, non deve essere mai autenticata e, pertanto, non è soggetta ad imposta di bollo, né richiede in allegato copia del documento di identità. Con essa l'interessato attesta il contenuto di informazioni risultanti da registri, albi o elenchi tenuti da una Pubblica Amministrazione.
- 2. L'elenco dei certificati sostituibili è contenuto esaustivamente nell'articolo 46 del citato D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

## Art. 3 Responsabilità e procedura di controllo della dichiarazione sostitutiva di certificazione

- 1. Salvo quanto prescritto al successivo comma 6, il controllo deve essere effettuato sulle dichiarazioni sostitutive relative ad almeno il 5% dei procedimenti avviati, a cura e sotto la responsabilità del competente dirigente che ha comunque facoltà di incrementare la suddetta percentuale.
- 2. La percentuale da sottoporre a controllo di cui al comma precedente è riferita ad ogni singola tipologia di procedimento. Il controllo deve essere effettuato prima dell'emissione del provvedimento finale. I termini del procedimento non sono interrotti, né sospesi, in conseguenza di tale controllo.
- 3. L'individuazione delle istanze da sottoporre a controllo avviene in modo automatico sulla base dell'ordine cronologico di protocollazione in funzione della percentuale stabilita al comma 1.
- 4. Il controllo delle dichiarazioni è effettuato mediante consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia possibile, richiedendo alle medesime conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
- 5. Il responsabile del procedimento conserva evidenza formale dell'osservanza dei criteri che hanno condotto all'individuazione delle istanze sottoposte a controllo e dei relativi esiti.
- 6. Il responsabile del procedimento deve comunque provvedere ad effettuare i necessari controlli quando sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il dubbio sulla veridicità della dichiarazione è fondato:



#### CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

No. **R-AG002**Emissione: 23.08.06
Rev. 1 – 23.08.06
Pagina 3 di 5

- a) in presenza di incongruenze e/o contraddittorietà tra i dati dichiarati ovvero tra questi e le informazioni già in possesso del responsabile del procedimento;
- b) in presenza di imprecisioni e/o omissioni tali da far ritenere la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali o, comunque, che non consentano un'adeguata e completa valutazione.
- 7. Qualora sia accertata la mancata veridicità della dichiarazione, il responsabile del procedimento, previa comunicazione al proprio Dirigente:
  - a) trasmette d'ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale;
  - b) comunica all'interessato l'impossibilità di emettere il provvedimento richiesto;
  - c) provvede ad adottare l'atto di decadenza dai benefici ottenuti, qualora già concessi.
- 8. Qualora, invece, dall'esame della pratica risultino solo mere irregolarità ovvero omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità e sia cioè evidente la buona fede dell'interessato nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, il responsabile del procedimento dà notizia di tale irregolarità all'interessato con l'avvertenza che in difetto di regolarizzazione ovvero di completamento della dichiarazione nel termine assegnatogli, il procedimento non potrà avere ulteriore corso.
- 9. La mancata risposta, entro trenta giorni dalla richiesta di controllo, da parte delle amministrazioni certificanti costituisce violazione dei doveri d'ufficio e dell'accaduto dovrà essere fatta segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### Art. 4

#### Definizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

- 1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una dichiarazione giurata concernente fatti, stati, qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato; essa è resa nell'interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. I casi in cui è possibile avvalersi di questo strumento sono ricavabili dagli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e comunque in tutte le ipotesi in cui la dichiarazione contiene notizie non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 46 del medesimo decreto.
- 2. Dette dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono esenti dall'imposta di bollo e non necessitano di autenticazione della sottoscrizione, anche qualora non siano collegate ad una istanza: è sufficiente che vengano firmate dall'interessato dinanzi al funzionario addetto oppure, se firmate altrove, che ad esse sia allegata copia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso validità.

#### Art. 5

#### Responsabilità e procedura di controllo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

- 1. Per queste dichiarazioni si applicano le stesse disposizioni stabilite all'articolo 3 per le dichiarazioni sostitutive di certificati per ciò che specificatamente concerne: la percentuale da verificare, il responsabile della procedura di controllo, la modalità di scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo e di effettuazione dei controlli stessi, la registrazione dei controlli eseguiti, i provvedimenti da adottare nei casi di falsità delle dichiarazioni.
- 2. Tuttavia, in considerazione della natura particolare dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive degli atti




# CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

No. **R-AG002**Emissione: 23.08.06
Rev. 1 – 23.08.06
Pagina 4 di 5

di notorietà, qualora gli stati, i fatti e le qualità personali non siano certificabili o verificabili da parte di altro soggetto pubblico, i controlli a campione, secondo la percentuale sopra espressa, devono tendere comunque alla verifica oggettiva della veridicità delle dichiarazioni, utilizzando tutti gli strumenti possibili (ad esempio esibizione di documentazione da parte dell'interessato, ispezioni e visite in loco, richiesta di collaborazione da parte di vigili urbani, forze dell'ordine o organismi pubblici ritenuti in grado di poter contribuire a formare certezza giuridica nel caso di specie).

## Art. 6 Disposizioni comuni e finali

- 1. In attesa delle necessarie interconnessioni telematiche tra le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare gli scambi di informazioni tra gli uffici del Comune di Mondovì e gli enti certificanti, è possibile attivare apposite conferenze di servizi per l'adozione di protocolli diretti a creare canali di comunicazione dedicati ai controlli sulle autocertificazioni. A norma dell'art. 3 della legge 340/2000, il Comune di Mondovì promuoverà la stipulazione di apposite convenzioni dirette a regolare la consultazione diretta di banche dati detenute da altre Pubbliche Amministrazioni.
- 2. Il dipendente è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o colpa grave ovvero in presenza di evidenti irregolarità o di consapevolezza delle falsità, oppure di suo operato connotato da estrema superficialità e/o di omissione di segnalazione delle anomalie riscontrate.
- 3. Nei moduli che si predispongono per le dichiarazioni sostitutive occorre sempre menzionare:
  - a) il richiamo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000;
  - b) il richiamo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000;
  - c) l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la quale si rendono note le modalità di utilizzazione dei dati personali.
- 4. Sebbene occorra privilegiare la tempestività dei controlli rispetto alla estensione dei medesimi, non viene meno la facoltà di effettuare controlli unitari su tutte le dichiarazioni per esigenze particolari legate al tipo di procedura in atto.
- 5. Qualora lo svolgimento della procedura amministrativa venga conferito, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi (pubblici, privati o partecipati), le presenti disposizioni devono essere osservate anche dai citati soggetti e, pertanto, occorre inserirle negli atti con i quali si conferiscono le funzioni.
- 6. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, sanzionabile disciplinarmente:
  - a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento;
  - b) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l'obbligo, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, di accettare la dichiarazione sostitutiva;
  - c) il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
  - d) la mancata risposta, entro 30 giorni dal suo ricevimento, alla richiesta di verifica da parte di enti terzi.



#### REGOLAMENTO

# CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

No. **R-AG002** Emissione: 23.08.06 Rev. 1 – 23.08.06 Pagina 5 di 5

7. La presente regolamentazione non trova applicazione nei confronti di quei procedimenti per i quali il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive è disciplinato da normative speciali (es. D.P.R. 447/98 sullo sportello unico delle attività produttive; D.Lgs. 163/2006 sugli appalti pubblici; D.Lgs. 109/98 e 130/2000 sul redditometro, ecc. ...).

## Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore allorquando sia divenuto esecutivo, a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*\*